



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>90</u> del <u>19.2017</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>690</u> del <u>19 SET. 2017</u> Reg. Generale	<i>Rimborso spese processuali Sentenza 254/2017 emessa GdP di Ragusa</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente di P.M. -

Vista la comunicazione prot. 444/Uff. Verb. del 08/08/2017 con la quale il responsabile dell'Ufficio Verbali ha trasmesso la Sentenza n. 254/2017 emessa dal GdP di Ragusa nel procedimento civile iscritto al R.G. 107/2017, promosso dal sig. [REDACTED], nato a Ragusa il [REDACTED] elettivamente domiciliato in Santa Croce Camerina via Caucana, 82 presso lo studio dell'Avv. Mandarà Maria C.F. MNDMRA79M64H163H;

Vista l'integrazione atti trasmessa dall'Ufficio verbali in data 01/09/2017 e introitata al prot. n. 793/SI/PM del 01/09/2017;

Preso atto del dispositivo della Sentenza in premessa richiamata che ha condannato il Comune di San Giovanni La Punta a rimborsare le spese processuali, in seguito allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente invalidità della cartella di pagamento n. 29720160015943658001, con distrazione in favore dell'Avv. Mandarà Maria, che liquida in complessivi € 230,00 oltre spese generali, CPA per legge ed € 43,00 per rimborso spese, per un totale complessivo di € 318,08;

Rilevato che la somma da liquidare può trovare copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 842/2015 assunto con P.D. n. 114/2015 al cap. 1268/12 "Restituzione somme per rimborsi sanzioni amministrative" del corrente Bilancio di previsione, esigibile nel 2017;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n. 15 del 04/08/2015, n. 83 del 30/12/2016 e n. 18 del 01/03/2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 55 del 03/07/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione di € 318,08 quali spese processuali da distrarsi in favore dell'Avv. Mandarà Maria, nata a Ragusa il 24/08/1979 C.F. MNDMRA79M46H163H, a fronte della Sentenza n. 254/17 emessa dal GdP di Ragusa, nella causa iscritta al n. 107/2017 promossa dal sig. [REDACTED].

Imputare la relativa spesa sull'impegno n. 842/2015 assunto con P.D. n. 114/2015 al cap. 1268/12 "Restituzione somme per rimborsi sanzioni amministrative" del corrente Bilancio di previsione, esigibile nel 2017;

Autorizzare il pagamento disponendo l'emissione di mandato presso Unicredit S.p.A. - Agenzia di Santa Croce Camerina all' IBAN IT 07 Q 02008 84510 000104105782;

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11,

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

p. Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)



IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVVEDE
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze



Emesso Mandato n. ____ in data _____

Il Dipendente incaricato

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 19 SET. 2017





COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

Comando Polizia Municipale – Ufficio Verbali

P.zza Europa, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta

email: poliziamunicipale@sglapunta.it – pec: poliziamunicipale@pec.sglapunta.it

Prot. 444 /Uff. Verb.

Li

08/08/2017

Rif. Nota

AL SERVIZIO TECNICO AMM.VO SETTORE P.M.

SEDE

FS 7 / S1 / PM
11 / 08 / 2017

Oggetto: Trasmissione Sentenza G. P. di Ragusa n. 254/2017 – Causa promossa da
[REDACTED]..

Allegato alla presente si trasmette la Sentenza di cui in oggetto con la quale il Giudice di Pace di Ragusa ha condannato il Comune di San Giovanni La Punta delle spese in favore della ricorrente.

Tanto si rimette per i successivi adempimenti di competenza..

IL RESP. UFF. VERBALI

(ISP. Pulviranti Santo)



COPIA

PEC

IL

08/08/17

IL COMANDANTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

Il Giudice di Pace di Ragusa, nella persona dell'Avv. Salvatore Montante,
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 107/2017 R.G.

Promossa da

██████████, CF ██████████, nato a Ragusa il
9/3/1970 e residente a Santa Croce Camerina, via ██████████
elettivamente domiciliato in Santa Croce Camerina, via Caucana n. 82,
presso lo studio dell'Avv. Maria Mandarà, CF MNDMRA79M64HI63H,
che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.

Attore

Contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, in persona del Sindaco pro
tempore, CF 00453970873, Piazza Europa s.n., elettivamente domiciliato
in Acireale, C.so Sicilia n. 99, presso lo studio dell'Avv. Antonella Re, CF
REXNNL86H58C351F, che lo rappresenta e difende giusta procura agli
atti e determina sindacale n. 10 del 27/1/2017.

Convenuto

E Contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., CF 00833920150, Agente della
riscossione per la provincia di Ragusa, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, via Archimede n. 112, Ragusa, elettivamente
domiciliata presso la sede di Ragusa, rappresentata e difesa dal Sig.
Ermanno Sorce, giusta procura agli atti.

Convenuta

Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.

Conclusioni: come da verbale agli atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, ██████████
impugnava la cartella di pagamento n. 29720160015943658001, ente

N. 254/17 Sentenza
N. 107/17 Reg. Gen.
N. _____ Rep.
In decisione il
21. 6. 2017
Depositata e pubblicata
06. 07. 2017
N. 1862/17 Cron.

impositore il Comune di San Giovanni La Punta, per l'importo di € 276,87 a titolo di contravvenzione per violazione di norme del codice della strada, anno di riferimento 2012.

L'attore lamentava la erronea individuazione del soggetto passivo della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento contestata, evidenziando di avere ricevuto tale cartella "personalmente" e non nella sua qualità di curatore del fallimento "Porte & Finestre in liquidazione", dichiarato con sentenza del tribunale di Ragusa n. 41 del 21/11/2014-9/12/2014, società alla quale apparterebbe il veicolo in relazione al quale era stata elevata la contravvenzione.

Per quanto sopra, ritenendo l'invalidità della cartella di pagamento impugnata, chiedeva – previa sospensiva – di voler annullare detta cartella, con vittoria di spese e compensi da distrarsi.

In via istruttoria, produceva varia documentazione.

Si costituiva il Comune di San Giovanni La Punta, il quale sosteneva l'infondatezza e comunque l'improcedibilità dell'opposizione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché in data 19/12/2016 aveva provveduto allo sgravio delle somme iscritte a carico dell'attore, ciò in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 29/12/2016).

Aggiungeva che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nei confronti della società "Porte & Finestre" in data 9/8/2012.

Per quanto sopra, chiedeva di voler dichiarare improcedibile la domanda, in subordine di volerla dichiarare infondata, con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria, produceva varia documentazione.

Si costituiva Riscossione Sicilia, la quale eccepiva la propria carenza di responsabilità con riferimento al merito della imposizione, essendo estranea alla fase di formazione dei ruoli.

Per quanto sopra, chiedeva di voler dichiarare la legittimità della procedura di riscossione, con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria, produceva varia documentazione.

Acquisiti i mezzi di prova documentali, dopo la discussione e sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va rilevato che nel presente giudizio sussiste la piena legittimazione passiva sia dell'ente impositore che dell'ente di riscossione (quale soggetto che ha emesso e notificato l'atto impugnato!), conseguentemente è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Riscossione Sicilia.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

L'attore – curatore del fallimento "Porte & Finestre s.r.l. in liquidazione", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Ragusa n. 41 del 21/11/2014-9/12/2014, società alla quale apparterebbe il veicolo in relazione al quale era stata elevata contravvenzione – ha ricevuto la cartella di pagamento n. 29720160015943658001, ente impositore il Comune di San Giovanni La Punta, per l'importo di € 276,87 a titolo di contravvenzione per violazione di norme del codice della strada, anno di riferimento 2012.

Tuttavia ed erroneamente, tale cartella è stata inviata "personalmente" all'attore ritenuto "coobligato".

Tale fatto è pacifico tra le parti, oltre che documentato, l'errore è stato riconosciuto dall'ente impositore, il quale - in seguito ad istanza di annullamento in autotutela diligentemente inviata dall'Avv. ██████ in data 6/12/2016 - ha conseguentemente provveduto allo sgravio delle somme iscritte a carico dell'attore in data 19/12/2016, pertanto in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 29/12/2016.

Il Comune ha sostenuto di avere comunicato lo sgravio ed ha prodotto Nota prot. 477 del 19/12/2016 alla quale allegava provvedimento di "annullamento anagrafica iscrizione a ruolo" nei confronti dell'Avv. ██████ quale curatore del fallimento "Porte & Finestre s.r.l.", precisando che rimaneva iscritta la ditta fallita.

L'attore ha negato la ricezione di detta comunicazione ed il Comune di San Giovanni La Punta – onerato alla prova della sostenuta notifica – non ha prodotto alcuna documentazione sull'invio e ricezione della suddetta Nota, pertanto l'assunto è rimasto privo di riscontro probatorio.

A riprova della buona fede dell'attore e del mancato invio del provvedimento di sgravio anche a Riscossione Sicilia, tale ultimo ente ha inviato all'attore nota prot. N. 2017/1456 del 3/1/2017 – in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela del 6/12/2016 – con la quale

comunicava che "...l'iscrizione a ruolo ed eventuali provvedimenti modificativi dello stesso sono di esclusiva competenza dell'ente creditore".

Da quanto sopra, emerge la carenza di diligenza del Comune di San Giovanni La Punta, che ha omesso di comunicare lo sgravio all'attore (ed anche all'ente di riscossione), inducendolo – al fine di ottenere l'annullamento della cartella – a promuovere il presente giudizio.

Per quanto sopra, essendo venuta meno la pretesa avanzata dall'ente impositore grazie all'avvenuto sgravio, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la conseguente invalidità (in mancanza di analogo provvedimento da parte di Riscossione Sicilia!) della cartella di pagamento impugnata.

Le spese processuali tra l'attore ed il Comune di San Giovanni La Punta seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo, mentre dette spese vanno integralmente compensate tra le restanti parti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace:

- dichiara la cessazione della materia del contendere, in seguito allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente invalidità della cartella di pagamento n. 29720160015943658001;
- condanna il COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA a rimborsare ad [REDACTED] le spese processuali, che liquida – in applicazione dei parametri vigenti – in € 230,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 43,00 per rimborso spese; con distrazione in favore dell'Avv. Maria Maddalena;
- compensa tra le restanti parti le spese processuali.

Così deciso in Ragusa il giorno 6/7/2017

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Salvatore Morlante)



[Handwritten signature]
4

POSTA CERTIFICATA: I: Proc. n.R.G. 107/2017 G.d.P. Ragusa - Avv. ...

Gentile Collega,

la presente per richiedere, Suo tramite, all'Ente comunale Suo assistito, il pagamento delle spettanze legali e delle spese liquidate in sentenza, nel procedimento di cui all'oggetto, in favore della scrivente, quale distrattaria delle stesse.

A tal fine, segnalo di risultare, allo stato, fiscalmente assoggettata al regime dei minimi (come tale, esente da i.v.a. nonché dall'applicazione della ritenuta di acconto), e che le relative somme potranno esser accreditate sul conto corrente a me intestato, tratto presso banca Unicredit S.p.A. - Agenzia di Santà Croce Camerina, alle seguenti coordinate:

Codice IBAN: IT 07 Q 02008 84510 000104105782

Colgo inoltre l'occasione per chiederLe conferma in merito al pagamento, ad opera del Comune, delle spese afferenti la registrazione del predetto provvedimento, oltre che di averne riscontro a pagamento avvenuto.

Nel restare in attesa di Suo cortese riscontro in ordine a quanto sopra, porgo i miei Cordiali Saluti.

Avv. Mandarà Maria

Allegati:

dati-cert.xml	1,0 KB
postacert.eml	1,6 MB
Sent. n. 254_17.pdf	1,1 MB

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 12-09-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1268 Art.12 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (03.01-1.09.99.04.001) Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o inc
Denominato **RESTITUZIONE SOMME PER RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ESITO A PRONUNCIAMENTO A.G.E.**

Stanziamiento Assestato: 3.953,03 Impegnato: 3.952,63 Da Impegnare: 0,40

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	842 del 30-12-2015	del	934 del 12-09-2017
CAUSALE	rimborso sanzione amministrative a seguito pronunciamento dell'a.g.		rimborso sanzione amministrative a seguito pronunciamento dell'a.g.
ATTO	Prov. Dirig. n. 114 del 23-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 90 del 01-09-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-09-2017	1.000,00	0,00	318,08
	329,11	0,00	Residuo da liquidare al 12-09-2017:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

